

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6211

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCHETTO COCO, CEDERNA, FACHIN SCHIAVI, TIEZZI,
CERUTI, RONCHI, DONATI, BASSI MONTANARI, RUSSO
FRANCO, MATTIOLI, SCALIA, PROCACCI, ANDREIS, CIMA**

Presentata il 18 dicembre 1991

Integrazione della legislazione speciale per Venezia

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La salvaguardia di Venezia è stata definita dalla legislazione speciale « problema di preminente interesse nazionale ». Questo concetto era a supporto di tutta la legislazione speciale. Il recente dibattito sull'Expó che ha anche portato all'elaborazione di studi inediti sui flussi turistici nelle città storiche, ha ulteriormente sottolineato l'interesse mondiale per questa città, che assomma su un territorio limitato tesori d'arte con una tale concentrazione da denominarla città d'arte e da far sì che il sovrintendente ai beni storici e artistici di Venezia fino al 1991 ne abbia proposto l'assimilazione a città monumentale.

La legge finanziaria 1992 ha ridato la possibilità di utilizzare la cospicua somma di lire 100 miliardi inseriti in tabella D per il 1992 e di lire 400 miliardi per il biennio 1993-1994.

Nostra ferma convinzione è quella che le risorse finanziarie disponibili debbano essere impegnate correttamente sotto tutti i profili. Dopo l'alluvione del 1966 la legge speciale tendeva sì alla salvaguardia fisica di Venezia ma a partire dal ripristino di quelle condizioni che ne permettono il meraviglioso equilibrio come città d'acqua al centro della laguna. Veniva chiaramente previsto, nel dettato legislativo, di studiare questo aspetto, cosa che è stata fatta in questi anni, ma senza trarne conseguenze operative sufficienti. Per questo la ricostruzione di velme, barene e « ghebi » è stata appena iniziata come appena avviato è l'intervento per la riapertura delle casse di colmata e non c'è ancora nessun progetto per la riapertura delle valli da pesca ai flussi di marea, salvaguardando la piscicoltura.

Grande impegno pare invece riservato alla soluzione di costruire paratie mobili particolarmente costose (progetto fortemente criticato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 15 marzo 1990).

La filosofia che sottende la presente proposta di legge è quella del ripristino ambientale della laguna come priorità, estromettendo tra l'altro il traffico petrolifero dalla laguna stessa, cosa che già prevedeva la legge 19 aprile 1973, n. 171, e che sarà anche una premessa alla futura istituzione del parco della laguna di Venezia.

La proposta di legge contiene tre obiettivi fondamentali:

1) vincolare gli stanziamenti su precisi interventi prioritari per il restauro ambientale della laguna, per il ripristino delle condizioni igieniche e del territorio, per il recupero fisico e di solubilità architettonica della città storica e delle isole;

2) prevedere strumenti legislativi straordinari per la salvaguardia della residenzialità su tutto il territorio comunale;

3) proporre alcune modifiche ed integrazioni alla legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia).

Questi obiettivi corrispondono ai tre capi della proposta di legge.

Capo I. — Questo capo comprende la ripartizione degli stanziamenti e la suddivisione degli interventi ai vari enti competenti.

Le novità contenute sono quattro.

La prima riguarda la predisposizione di un finanziamento specifico in favore dei comuni di Venezia e Chioggia (articoli 2 e 3) per l'esecuzione degli scavi dei rii, la risistemazione delle rive, delle fondamenta e di tutto il complesso sistema di scarichi fognari e pluviali.

Una quota di tale somma è inoltre destinata alla riutilizzazione dei fanghi di risulta, previa la loro depurazione nei casi di verificata tossicità, per la ricostruzione della morfologia lagunare (barene, velme, dossi, ecc.) o per l'innalzamento di rive e sponde di canali lagunari.

La seconda riguarda gli interventi di competenza dello Stato (articolo 4) mirati ad incidere sulle cause del dissesto idraulico e geomorfologico della laguna che riguardano: l'aumentato volume d'acqua entrante in laguna; l'amplificata velocità di propagazione dei flussi di marea; la riduzione di oltre un quarto della superficie del bacino lagunare a causa di imbonimenti e interramenti di superfici acquee lagunari.

Una volta effettuati tali interventi (l'innalzamento dei fondali delle bocche di porto, l'eliminazione del canale dei petroli, l'apertura delle valli da pesca, lo sbancamento delle casse di colmata, ecc.) si potranno avere le idee più chiare circa le operazioni da eseguire alle bocche di porto.

Tali interventi sono propedeutici alla realizzazione del Parco culturale e ambientale della laguna di Venezia.

La terza novità riguarda i finanziamenti di competenza della regione Veneto (articolo 5) che vengono destinati esclusivamente ad interventi di prevenzione dall'inquinamento e di recupero della qualità ambientale del territorio lagunare e del bacino scolante.

Sostanzialmente si prevedono interventi di: decementificazione di rive e sponde di fiumi e canali, la rinaturalizzazione delle stesse mediante opere di rimboschimento e reimpianto vegetazionale e di ripristino delle tramature di canali, fossati e scoline; incentivazione della pratica di coltivazione agricola biologica e per l'uso di fertilizzanti naturali; messa a regime degli allevamenti zootenici e stanziamenti in favore dei piccoli allevamenti estensivi; completamento delle condotte fognarie; azioni di monitoraggio ambientale.

Infine l'ultimo punto innovativo concernente la destinazione della maggior parte delle somme (articolo 7) di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia per l'acquisizione, il recupero ed il risanamento conservativo di immobili e la costruzione di nuovi edifici da destinare ad uso abitativo.

Capo II. — Questo capo consiste in provvedimenti straordinari per il mantenimento della residenzialità a Venezia e sul suo territorio comunale.

L'espulsione continua di abitanti, specialmente dei ceti sociali medi e dei meno abbienti nonché delle giovani coppie, dovuta agli esorbitanti prezzi di acquisto o di affitto degli alloggi, abbinata all'invecchiamento della popolazione (la città storica è arrivata quest'anno a 76.000 residenti) stanno portando alla definitiva cancellazione degli abitanti autocotoni e conseguentemente alla cancellazione di una storia, di una lingua e di una cultura secolari.

Per frenare ed invertire tale tendenza vengono qui riproposte misure legislative che il consiglio comunale di Venezia all'unanimità negli anni scorsi e recentemente nell'ottobre 1991 ha chiesto al Parlamento: il diritto di prelazione per il comune sulle case poste in vendita; l'estensione del blocco degli sfratti per finita locazione a tutto il territorio comunale; incentivi per indurre i proprietari di alloggi a locare favorendo il massimo utilizzo del patrimonio residenziale.

Capo III. — La prima proposta di modifica di questo capo riguarda le competenze della « Commissione salvaguardia di Venezia » per il controllo reale, oltreché di tutti gli strumenti urbanistici dei

comuni compresi nell'area comprensoriale (come definita dalla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49), su tutte le grandi opere di competenza dello Stato; mentre può essere ridimensionata la competenza di tipo edilizio per i comuni di Venezia, Chioggia e per le isole lagunari.

Altra questione riguarda il rispetto delle normative comunitarie in merito a concessioni unitarie per opere di grande complessità. Dette concessioni dovranno riguardare solo interventi specifici riguardanti o la realizzazione delle progettazioni, o l'esecuzione delle opere, o la gestione delle stesse.

Nell'ambito delle proposte integrative, previste in questo capitolo, la creazione di un « Ufficio speciale per Venezia » pone le premesse per la realizzazione di una struttura pubblica di indirizzo e di controllo sui grandi interventi ambientali evitando lo strumento della concessione unitaria.

Per quanto riguarda infine le richieste di acquisizione delle aree demaniali di S. Basilio e Forte Gazzera: si tratta nel primo caso di una zona portuale già dismessa e sulla quale è già stato deliberato dal consiglio comunale il trasferimento delle attività ancora esistenti (punto franco, merci) per un suo riutilizzo urbano; nel secondo caso si tratta di valorizzare un ambito di grande valenza storico-ambientale da anni inutilizzato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 1.

*(Prosecuzione degli interventi
per gli anni 1992 e 1993).*

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico e dell'ecosistema lagunare, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 miliardi ripartita in ragione di lire 150 miliardi per il 1992 e 250 miliardi per il 1993.

ART. 2.

(Ripartizione dello stanziamento).

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 60.000 milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia per manutenzione igienica, ambientale e fisica;

b) lire 170.000 milioni per interventi di competenza dello Stato, di cui:

1) lire 158.000 milioni per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

2) lire 5.000 milioni per interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

3) lire 7.000 milioni per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) lire 83.120 milioni per interventi di competenza della regione Veneto;

d) lire 3.660 milioni per interventi di competenza della provincia di Venezia;

e) lire 83.120 milioni per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

ART. 3.

(Interventi di manutenzione di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia).

1. La somma di lire 60.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è così suddivisa:

a) lire 40.000 milioni per l'escavo e la manutenzione dei rii, per il restauro e la manutenzione delle fondamenta, anche mediante convenzioni con i privati, per la risistemazione della rete dei collettori fognari e delle condotte pluviali, delle acque nere, per la sistemazione delle fosse settiche e dei sistemi tecnologici e del sottosuolo della città storica e delle isole;

b) lire 20.000 milioni per l'essicca-mento dei fanghi e il riutilizzo degli stessi per l'innalzamento dei terreni, delle rive e delle sponde di canali lagunari e per interventi di ricostruzione della morfologia lagunare, per la depurazione dei fanghi tossico-nocivi.

2. Al comune di Chioggia è assegnata una quota pari al 15 per cento delle somme indicate alle lettere a) e b) del comma 1.

ART. 4.

(Interventi di competenza dello Stato).

1. La somma di lire 158.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), relativa agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche per creare le premesse e le condizioni di base per l'istituzione del Parco della laguna di Venezia, è così ripartita:

a) lire 110.000 milioni per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798, volti al riequilibrio

idrogeologico e all'arresto ed inversione del degrado e all'eliminazione delle cause che lo hanno prodotto, ripartiti nel seguente modo:

1) lire 10.500 milioni per l'innalzamento dei fondali alle tre bocche di porto, a quote sperimentali e reversibili di verifica del regime idrodinamico;

2) lire 11.000 milioni per il ripristino e la segnalazione del percorso canale Fisolo in alternativa al primo tratto del canale dei Petroli che dalla bocca di Malamocco arriva al porto di San Leonardo;

3) lire 9.000 milioni per l'interramento del tratto rettilineo del canale dei Petroli che dalla bocca di Malamocco arriva al porto di San Leonardo;

4) lire 16.000 milioni per lo sbancamento degli argini delle casse di colmata e per lo scavo della tramatura interna di canale « Ghedi »;

5) lire 10.000 milioni per l'apertura al flusso di marea delle valli da pesca mediante sistemi che tutelino le attività di piscicoltura;

6) lire 30.000 milioni per lo sbancamento del terrapieno translagunare della strada statale Romea che va a Chioggia e contemporaneo potenziamento del percorso perilagunare, attualmente « arzeron »;

7) lire 36.000 milioni per interventi di restauro dell'ambiente lagunare quali la ricostruzione morfologica e naturalistica delle zone di barena e di velma, di gronda lagunare e il riallagamento di porzioni di zone di bonifica presenti all'interno della conterminazione lagunare e poste al di sotto del livello del medio mare;

b) lire 4.000 milioni per gli interventi dei marginamenti lagunari, indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera *c)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) lire 22.500 milioni per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che vanno prioritaria-

mente effettuati per il rinforzo dei Murazzi del litorale di Pellestrina e di Malamocco e per il rafforzamento delle difese a mare del litorale del Cavallino, per la sopraelevazione ed il rinforzo del tratto di diga foranea di Punta Sabbioni interna alla bocca di porto di Lido, nonché per il ripascimento artificiale dei fondali in erosione e a interventi di restauro morfologico e naturalistico;

d) lire 6.000 milioni per gli interventi di restauro degli edifici storici e demaniali, indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e,) della legge 29 novembre 1984 n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

e) lire 4.000 milioni per gli interventi (sistemazione di ponti, canali e fondamenta) indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

f) lire 7.000 milioni per gli interventi di sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

g) lire 500 milioni per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, prioritariamente per il completamento del progetto per il trasporto alternativo dei petroli;

h) lire 4.000 milioni per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della basilica di San Marco, demandati alla procuratoria della stessa basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal magistrato alle acque.

2. Nei limiti dello stanziamento autorizzato per ciascun esercizio, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, può prevedere una diversa

ripartizione delle somme di cui al comma 1, in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

3. La somma di lire 5.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 2), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

4. La somma di lire 7.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, è utilizzata per 2.000 milioni per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e per il completamento degli elenchi dei beni immobili, e per 1.500 milioni di lire per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

ART. 5.

*(Interventi di competenza
della regione Veneto).*

1. La somma di lire 83.120 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), destinata ad interventi di competenza della regione Veneto, è utilizzata per i seguenti interventi prioritari:

1) lire 10.000 milioni per interventi di decementificazione, rinaturalizzazione e di riforestazione con ripristino della tramatura di canali, fossati e scoline;

2) lire 15.000 milioni per contributi per incentivare la coltivazione agricola biologica;

3) lire 15.000 milioni per contributi in favore del riposo dei terreni agricoli e per incentivi per l'uso di fertiliz-

zanti naturali quali composti e concimi organici;

4) lire 4.060 milioni per interventi di controllo sugli sversamenti zootecnici ed agricoli;

5) lire 15.020 milioni per la messa a regime degli allevamenti, mediante l'installazione di vasche di accumulo e stagionatura dei fanghi; della presente somma il 10 per cento è destinato ad incentivi a sostegno di piccoli allevamenti estensivi;

6) lire 18.000 milioni per il completamento e la sistemazione delle condotte fognarie esistenti;

7) lire 6.040 milioni per azioni di monitoraggio ambientale.

2. Per gli interventi di competenza della regione previsti all'interno del piano direttore dovrà essere allegato un piano finanziario che sostenga gli obiettivi in esso contenuti.

ART. 6.

(Interventi di competenza della provincia di Venezia).

1. La somma di lire 3.660 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), è destinata alla realizzazione, da parte della provincia di Venezia, di interventi di restauro e di risanamento conservativo di Venezia e di Chioggia.

ART. 7.

(Interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia).

1. La somma di lire 83.120 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 55.350 milioni per l'acquisizione ed il recupero e il risanamento con-

servativo di immobili e la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo;

b) lire 2.000 milioni per opere di urbanizzazione primaria e la sistemazione di ponti;

c) lire 18.770 milioni per contributi ai privati cittadini per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato così come indicato dall'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) lire 7.000 milioni per gli interventi di acquisizione aree e opere di urbanizzazione primaria per insediamenti produttivi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Al comune di Chioggia è assegnata una quota pari al 15 per cento delle somme indicate alle lettere a), b), e c) del comma 1.

CAPO II.

NORME IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

ART. 8.

*(Misure per favorire la residenza stabile
negli insediamenti lagunari).*

1. L'articolo 10 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. I comuni di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione sui beni immobili oggetto di trasferimento di proprietà siti nel comune.

2. Al fine di cui al comma 1 qualsiasi contratto oneroso avente per oggetto il trasferimento della proprietà di uno o più beni immobili siti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, deve essere comunicato dal notaio stipulante almeno sessanta giorni prima della data di stipulazione al sindaco del comune competente per territorio.

3. Il diritto di prelazione di cui al comma 1 deve essere esercitato dal comune nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'atto contenente il contratto, mediante comunicazione da farsi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, sia al venditore che al compratore. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ai proprietari, il comune è tenuto ad emettere, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento della somma corrispondente al prezzo dovuto.

4. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione di quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà avvenga a favore di parenti del venditore, in linea diretta o collaterale sino al terzo grado;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore del locatario che abbia la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni;

c) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili destinati ad uso abitativo e non locati, avvenga a favore di soggetti che abbiano la propria residenza o il luogo di lavoro stabile nell'ambito del comune competente per territorio da almeno due anni, che non siano proprietari di altri immobili destinati ad uso di abitazione nel medesimo comma e che si impegnino ad adibire l'immobile stesso a propria abitazione.

5. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo può essere trasferito alle aziende speciali comunali o al locatario. Ogni atto compiuto in violazione di quanto disposto ai precedenti commi, è nullo. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata dall'ufficio del giudice ».

ART. 9.

(Disposizioni per indurre a locare).

1. In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, a norma dei vigenti strumenti urbanistici, o comunque censite come abitazioni dal nuovo catasto edilizio urbano, ubicate in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del contribuente, possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, il reddito è determinato in misura pari o al triplo dei canoni di locazione massimi percepibili, per il periodo di possesso in assenza di locazione, in conformità alle leggi vigenti in materia in tale periodo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le unità immobiliari di cui al medesimo comma sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, purché non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alla prima unità immobiliare non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente, ove il contribuente medesimo, od un suo parente in linea retta fino al secondo grado, abbia utilizzato l'unità immobiliare interessata, anche saltuariamente, esercitando un'attività lavorativa stabile, od una regolare attività di studio, nell'ambito del comune in cui è ubicata la predetta unità immobiliare;

b) alle unità immobiliari legittimamente adibite ad usi diversi da quello abitativo, nel rispetto delle prescrizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e di ogni provvedimento abilitativo previsto, richiesto e rilasciato;

c) alle unità immobiliari per le quali siano richiesti i previsti provvedimenti abilitativi all'effettuazione di interventi, nonché a quelle per le quali tali provvedimenti siano stati rilasciati, per il periodo di validità dei provvedimenti medesimi, ed altresì, dopo l'ultimazione degli interventi, fino alla data di rilascio dei provvedimenti abilitati all'utilizzazione e per i primi sei mesi da tale data, purché questi ultimi provvedimenti siano richiesti entro 15 giorni dall'ultimazione degli interventi.

4. Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del comma 1 non si applica nessun'altra vigente disposizione relativa alla determinazione del reddito.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposizione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data.

6. Ai fini della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti i proprietari o usufruttuari di unità immobiliari ubicate in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono tenuti a comunicare al sindaco del comune competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se le unità immobiliari medesime siano adibite a propria abitazione principale, ovvero siano date in locazione, indicando le generalità del locatario, ovvero se sussista una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3.

7. Ogni variazione rispetto alla comunicazione di cui al comma 6 deve essere parimenti comunicata al sindaco entro 15 giorni dal suo verificarsi.

8. I contravventori agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con l'ammenda di lire cinque milioni.

ART. 10.

(*Abrogazione*).

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia », sono soppresse.

CAPO III.

COMMISSIONE DI SALVAGUARDIA
UFFICIO SPECIALE PER VENEZIA

ART. 11.

(*Commissione di salvaguardia*).

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: « fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798 », sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della citata legge n. 360 del 1991, è sostituito dal seguente:

« 4. Il comma 2 dell'articolo 3 e l'articolo 13 della legge 24 novembre 1984, n. 798, sono abrogati ».

3. Le competenze urbanistiche della Commissione di salvaguardia di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si esercitano dando un parere vincolante, relativamente agli strumenti urbanistici dei comuni presenti nell'ambito comprensoriale definito a norma della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49, e cioè i comuni di Venezia, Chioggia, Codévigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave, Campogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

ART. 12.

(*Interventi in concessione*).

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato.

ART. 13.

*(Istituzione dell'ufficio speciale
per Venezia).*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell'ambiente provvede, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), mediante la costituzione di un'apposita struttura operativa denominata Ufficio speciale per Venezia la composizione ed il funzionamento del quale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. L'Ufficio opera d'intesa con le amministrazioni interessate e ha sede a Venezia ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio speciale per Venezia di cui al comma 3 è stabilita in venti unità, con lo stato giuridico di dipendenti pubblici. Detto personale è collocato ai fini giuridici ed economici nel comparto della ricerca previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal relativo decreto presidenziale attuativo. Per il primo funzionamento dell'Ufficio, il Ministro dell'ambiente provvederà alla copertura dei posti di organico mediante inquadramento di personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato o enti pubblici che esercitano funzioni relative alle competenze attribuite all'Ufficio speciale per Venezia.

3-ter. Il personale e le strutture dell'Ufficio di cui al comma 3 confluiranno nell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ».

3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(*Concessioni*).

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:

« 4. Per la realizzazione di opere di particolare complessità, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso a concessioni sulla base della normativa comunitaria vigente ».

ART. 16.

(*Trasferimento di beni demaniali al comune di Venezia*).

1. Il compendio demaniale denominato « Area di S. Basilio » e individuato al foglio 14, mappali 3268, 3884, 2829, 3286, 3287, 3288, 5, 2830, 3886, 2744, 3289, 3883, 2822, 3290, 2745, 2748, 2746, 2743, 3289, 2747, 2741, 2747, 3291, 2828, 3891, 2650, 3258, 2740, 3294, 3889, 3293, 1231, 1238, 1209, 2573, 1205 1199, 1242, 3297, 3257, 1266, 1270, 3257, 3256, 3296, 3295, 3885, 3285, 3283, 3298, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 360, per essere destinato alle finalità di residenza e servizi. Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme destinate al comune per le predette finalità.

2. È altresì trasferito in proprietà al comune di Venezia il compendio demaniale denominato « Forte Gazzera » e individuato al foglio 10 del Catasto Urbano del comune di Venezia, mappali « A » e numero 136, 147, 148, 149, di Venezia ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 360, per essere destinato a parco pubblico e servizi. Per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.